



COMUNE DI SANT'ARPINO

PROVINCIA DI CASERTA

AREA I – AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE

NUM. REGISTRO GENERALE 65 DEL 29/01/2025

(NUM. SETTORIALE 24)

OGGETTO: CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ARPINO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2025 – ART. 46 CCNL DEL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021 – APPROVAZIONE ATTI.

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2023, con il quale viene attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area I – Affari Generali e del Personale

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO, in particolare, il CCNL relativo al personale del comparto FUNZIONI LOCALI del 16.11.2022 che disciplina all'art. 46 il diritto allo studio per i dipendenti e che ai commi da 1 a 5 testualmente recita:

1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.

2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della L. n. 300/1970.

4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

TENUTO CONTO che il personale attualmente in servizio presso il Comune di Sant'Arpino a tempo indeterminato è pari a 26 (ventisei) unità;

CONSIDERATO che – in applicazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 46 e dunque nel rispetto del limite massimo pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (arrotondato all'unità superiore) – il numero di dipendenti cui è possibile concedere il diritto in questione, secondo i criteri di cui al comma 6, risulta essere pari ad una sola unità (3% di 26 = 0,78);

DATO ATTO che il comma 6 del succitato art. 46 prevede che qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo l'ordine di priorità stabilito alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e ai successivi commi 7 e 8, ed in particolare:

- **QUANTO AL COMMA 6**

- a) ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) ai dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) ai dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

- **QUANTO AL COMMA 7**

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

- **QUANTO AL COMMA 8**

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

RITENUTO opportuno, per ragioni di trasparenza e di parità di trattamento fra i dipendenti, indire una specifica procedura aperta per il tramite di un avviso finalizzato ad individuare i possibili fruitori dei permessi per il Diritto allo Studio ex art. 46 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del relativo bando e dei relativi allegati e indire la procedura in oggetto specificata,

DETERMINA

DI AVVIARE la procedura per l'assegnazione delle ore di permesso per Diritto allo Studio di cui all'art. 46 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

DI APPROVARE a tal fine:

- A) l'AVVISO (QUI allegato) per l'individuazione dell'avente diritto e la concessione al personale dipendente del Comune di Sant'Arpino di nr. 150 ore di permesso retribuito per diritto allo studio anno solare 2025 – art. 46 del CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021;

DI DARE ATTO che, come meglio specificato in premessa, avuto riguardo al personale attualmente in servizio presso il Comune di Sant'Arpino, il numero dei possibili fruitori delle ore di permesso in oggetto è pari a 1 (una) unità e che la relativa concessione avverrà secondo l'ordine di priorità stabilito ai commi 6, 7 e 8 del citato art. 46 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

DI DARE ATTO altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Sant'Arpino, ai fini della generale conoscenza, nonché nell'apposita sezione dell'Area Amministrazione Trasparente dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
COMPAGNONE SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.